

Tribunale Ordinario di Trani
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

1677 /2025

Misure protettive e cautelari (risanamento aziendale)

La Giudice delegata

nel procedimento per la concessione della proroga delle misure protettive tipiche e delle misure cautelari 1677-3/ 2025 r.g.v.g. promosso da [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], con il patrocinio degli avv.ti Antonio Pio Pinto, Alberto Sgaramella, Pasquale Barile visti gli artt. 18 e ss. C.C.I., a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 14 maggio 2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso, ex art. 19 D. Lgs 14/2019, depositato in data 3.9.2025, [REDACTED] S.P.A ha domandato la conferma delle misure protettive funzionali al buon esito delle trattative avviate ai sensi della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, di cui agli artt. 12 e ss. CCII, istanza accolta con ordinanza dell'1.12.2025. Successivamente, su istanza della società, è stata altresì concessa la proroga delle misure protettive che sono scadute il 4.5.2026. Con ricorso, depositato in data 4.5.2026, la società ha chiesto la proroga delle misure protettive già concesse sino al termine della composizione negoziata o, in alternativa, la concessione di misure cautelari equivalenti a quelle protettive già godute.

Acquisito il parere dell'esperto, all'udienza del 14.5.2026 la BDM s.p.a. si è opposta alla concessione delle misure predette.

Deve osservarsi che le misure protettive c.d. tipiche sono scadute il 4.5.2026.

In considerazione del chiaro disposto dell'art. 19 quinto comma D.Lgs n. 14/2019, non può essere accolta l'istanza di misure protettive generalizzate a tutti i creditori.

Deve osservarsi che la concessione delle misure cautelari richieste consentirebbe all'istante di godere di un ombrello protettivo oltre il termine concesso.

Il rischio, paventato dai primi commentatori della norma e da isolate pronunce di merito, è quello di aggirare il termine fissato per la concessione delle misure protettive, ex art. 8 e 19 c. 5 CCII.

Per vero, non appare sussistere tale evenienza in considerazione della chiara dizione letterale degli artt.8 e 19 c.c.i.i. che sanciscono il termine perentorio per le sole misure protettive non potendosi escludere la possibilità di concedere misure determinate e riguardanti singoli creditori

qualora siano necessarie a non pregiudicare l'andamento delle trattative e i risultati già conseguiti.

Il rischio dell'elusione del termine è scongiurato dal potere del Giudice di valutare se, in concreto, il sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare è proporzionale rispetto alla risoluzione negoziata della crisi di impresa (cfr. in tal senso Tribunale di Torino del 5.12.2023), non essendo al giudicante preclusa la fissazione di un ulteriore termine, coerente con la proroga della composizione negoziata, per contemperare i contrapposti interessi.

Occorre, dunque, interrogarsi sulla possibilità di tale concessione.

Al fine di fornire risposta al quesito occorre partire dal dato letterale, ed in particolare dalla definizione di misure cautelari contenuta nell' art. 2 lett. q) del D.Lgs n. 14/2019 e s.m.i.. che dispone che *“provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente, a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni”*.

La formulazione della norma, alquanto generica, fa riferimento a misure atipiche, a contenuto conservativo o anticipatorio, il cui scopo è quello di assicurare il buon esito delle trattative. Deve trattarsi, dunque, di provvedimenti selettivi, con destinatari determinati, dal contenuto vario ed atipico connotati esclusivamente dal loro scopo.

I provvedimenti cautelari collegati alla composizione negoziata della crisi possono essere richiesti solo dal debitore al Tribunale competente, a seguito dell'accettazione da parte dell'esperto e sono anch' essi finalizzati, come le misure protettive, ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del risanamento, rendendosi *“necessari per condurre a termine le trattative”* (artt. 19, 1° comma, CCI).

Di conseguenza, l'indagine sul *fumus boni iuris* non può che essere volta a verificare la funzionalità delle misure al buon esito delle trattative e la proporzionalità delle stesse rispetto al pregiudizio dei creditori.

In tal senso, occorre riferirsi alle conclusioni della relazione depositata il 6.5.2026 in cui l'esperto dà atto che il percorso compiuto nell' ottica del risanamento è in fase di avanzata attuazione. In particolare, il piano di risanamento prevede due distinti scenari: - quello della continuità aziendale, ove vi sia l'assenso di Agenzia delle Entrate alla transazione fiscale; in caso di esito negativo, invece, è prevista la cessione dell'azienda, già valutata con perizia giurata, e per la quale vi è già interesse da parte di un terzo per l'acquisto.

Come si evince dalla documentazione allegata alla relazione dell'esperto, le trattative con il ceto bancario proseguono speditamente e anche l'iter istruttorio dell'istanza di transazione

fiscale è a buon punto, come si evince dalla comunicazione del 29.4.2026 inviata dalla Direzione Provinciale BAT di Agenzia delle Entrate.

Come chiarito dall'esperto, entrambi gli scenari prospettati hanno ottime possibilità di risanamento, atteso che nel primo caso, nel caso di transazione fiscale, la debitoria erariale risulterebbe di gran lunga inferiore ad evidente vantaggio del ceto bancario; nel secondo caso la cessione dell'azienda costituisce uno scenario maggiormente soddisfacente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Deve a tal proposito osservarsi che, durante, la pendenza della composizione negoziata, la società ha provveduto alla prosecuzione dell'attività d'impresa, provvedendo all'estinzione parziale della debitoria, anche nei confronti di creditori istituzionali (INPS ed Agenzia delle Entrate) per un totale di € 3.751.131 a fronte di incassi pari ad € 3.914.128.

Da quanto innanzi esposto, è possibile desumere che le trattative con il ceto creditorio, soprattutto bancario, proseguono in modo serio e concreto, con la conseguenza che la risoluzione di contratti pendenti e/o la sospensione di linee di credito determinerebbe un'inevitabile alterazione della *par condicio creditorum*.

Le criticità tuttora sussistenti rispetto alla concreta attuazione del piano di ristrutturazione dovuti all'incertezza in ordine all'accoglimento dell'istanza di transazione fiscale da parte di Agenzia delle Entrate e delle modalità e tempistiche di cessione dell'azienda, circostanze, alternative ma entrambe essenziali al risanamento aziendale, impongono come necessaria la fissazione di un termine, al fine di circoscrivere l'efficacia di tali misure inibitorie e dar voce ai contrapposti interessi del ceto creditorio dissenziente. In tal senso, appare congruo fissare il termine di efficacia della presente inibitoria al 29.8.2026, ritenendolo ragionevole per consentire a tutti i creditori di esprimersi in merito alle proposte di accordo inviate dalla società e a consentire il completamento delle operazioni di vendita.

La novità della questione e la presenza di giurisprudenza di merito contrastante consente l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica ex art. 19 c. VII CCII;
rigetta la richiesta di ulteriore proroga delle misure protettive;
accoglie parzialmente l'istanza di concessione di misure cautelari e, per l'effetto, dispone che fino al 29.8.2026:

-a) l'inibizione agli istituti di credito e/o intermediari finanziari (ivi incluso i factor), agli spedizionieri, trasportatori, faconisti e fornitori, nonché ai gestori di energia elettrica e/o servizi (es. utenze telefonica e internet) e locatori, specificamente indicati nell'elenco doc. 7 allegato

all'istanza del 3.9.2025 di rifiutare unilateralmente l'esecuzione dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno della società e di revocare, in tutto o in parte, le linee di credito in generale intese già concesse;

- **b)** l'inibizione per gli istituti di credito, banche e intermediari finanziari, ivi inclusi i factor, nonché loro aventi causa e/o mandatarî e/o cessionari dei loro crediti, come specificamente indicati nell'elenco contenuto nel doc. 7 allegato all'istanza del 3.9.2025

di procedere alle segnalazioni negative (ad es. insoluti, sconfini, sofferenze, ecc.) n Centrale Rischi presso Banca d'Italia e in CRIF, di mantenere la sospensione dei rapporti pendenti ove nelle more disposta e/o dare corso a delibere di risoluzione e/o cessazione e/o sospensione e/o modifica delle condizioni contrattuali dei rapporti pendenti;

c) l'inibizione per gli istituti di credito, banche e intermediari finanziari, ivi inclusi i factor, nonché loro aventi causa e/o mandatarî e/o cessionari dei loro crediti, come specificamente indicati nell'elenco contenuto nel doc. 7 allegato all'istanza del 3.9.2025

di escutere la garanzia presso Medio Credito Centrale.

- compensa integralmente le spese del giudizio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché per l'iscrizione del presente provvedimento presso il Registro delle Imprese.

Trani, 30 maggio 2026

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra